

Publicata all'Albo Pretorio	II16-03-2018 Reg. Pubbl.n. 118	DELIBERAZIONE
Prot. n. 1311	Del 16-03-2018	N. 8



COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARI:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 18:16, nella sala delle adunanze.

Previa l'ossequenza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

QUIRICO PIER GIORGIO	P	DI GIOVANNI GIANLUCA	P
STASI MARIO DOMENICO	P	VETERE COSIMO LUIGI	P
FARDONE MICHELA	P	DEL BIANCO NICOLINA	P
MARIANI SALVATORE ROSARIO	P	CARANO ANTONIO	A
MAINARDI VALTERUCCIO	P	DI PASQUALE DIEGO MARIA	A
MELORO MARIA ANTONIETTA	P		

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. COLACURCIO EMILIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **QUIRICO PIER GIORGIO** - Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa al punto VIII dell'ordine del giorno;

Il presidente illustra la proposta di deliberazione;

Prende la parola il Consigliere Del Bianco Nicolina la quale chiede se le tariffe cambiano;

Prende la parola il Responsabile del servizio economico- finanziario il quale illustra le tariffe tari spiegando che c'è un aumento per nuclei familiari da 4 e 5 componenti mentre c'è una diminuzione per i nuclei familiari da 6 componenti; spiega che ha fatto riferimento ai costi standars e che si è verificato una riduzione di produzione dei rifiuti pari a 100 tonnellate;

Prende la parola il Consigliere Del Bianco Nicolina la quale chiede se, nella gara, il Comune ha chiesto un'offerta migliorativa;

Prende la parola il Sindaco il quale replica di si;

Prende la parola il Consigliere Del Bianco Nicolina la quale chiede se chi paga un'unica rata può essere agevolato;

Prende la parola il Responsabile del Servizio Economico Finanziario il quale spiega che la disciplina delle rate è dettata dalla legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATI gli interventi;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il D.P.R. 158 del 27/04/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della l. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

DATO ATTO che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

ATTESO che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

VISTE le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

OSSERVATO che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

TENUTO CONTO inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

DATO ATTO che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Macchia d'Isernia determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *"costo standard"* di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 374,08 moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 303,75 determina un fabbisogno standard finale pari a € 113.372,88;

RILEVATO che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno standard nella misura del 3,37%, ma che tale scostamento va considerato anche alla luce delle componenti del costo standard che sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2015 e che al costo complessivo devono essere aggiunti i costi amministrativi della riscossione del tributo;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi della citata normativa, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegato al presente atto - (allegato A)

PRESO ATTO che:

- il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell'entrata;
- che la previsione dei costi da sostenere per l'anno 2018 è pari ad € 117.198,90 suddivisi in costi fissi per € 28.648,72 e costi variabili per € 88.550,18;
- detti costi sono attribuibili alle utenze domestiche per il 73% e per il 27% alle utenze non domestiche;
- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

VISTO l'art.75. comma 3, del regolamento IUC il quale stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza trimestrale (giugno, settembre, dicembre), scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data;

VISTO l'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che estende al 2018 il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l'approvazione del Bilancio era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

CONSIDERATO che il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti: Consiglieri favorevoli: n.9; astenuti.n. = ;contrari n.=;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2018;
- 2) Di approvare per l'anno 2018 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato piano finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato A);
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2018;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
 - 1^a rata di acconto, scadenza il giorno 16/06/2018
 - 2^a rata di acconto, scadenza il giorno 16/09/2018,
 - 3^a rata a titolo di saldo, scadenza il giorno 16/12/2018;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Infine il Consiglio Comunale, con la seguente votazione: Consiglieri favorevoli: n. 9; astenuti: n. = ;contrari n =

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si allontana dall'aula il Consigliere Mariani Salvatore Rosario.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: TARI:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONI
TARIFFE ANNO 2018.**

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia 05-03-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to **TEDESCHI ALDO**

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' contabile** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia 05-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **TEDESCHI ALDO**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to QUIRICO PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio nel sito istituzionale web di questo Comune dal giorno 16-03-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 16-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Copia Conforme all'Originale

Dalla Residenza Municipale, addì 16-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA
